

*Termine di referendum: 17 gennaio 1977*

---

**Decreto federale  
sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria  
contro la disoccupazione  
(Ordinamento transitorio)**

(Dell'8 ottobre 1976)

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 34<sup>novios</sup> della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1976<sup>1)</sup>,

*decreta:*

**Capitolo 1: Contributi**

Art. 1

*Obbligo di pagare i contributi*

<sup>1</sup> È tenuto a pagare contributi all'assicurazione contro la disoccupazione colui che:

- a.* giusta la legge federale del 20 dicembre 1946<sup>2)</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), è assicurato obbligatoriamente, è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente ed è remunerato da un datore di lavoro ai sensi della lettera *b*;
- b.* giusta l'articolo 12 LAVS<sup>2)</sup> è tenuto a pagare contributi come datore di lavoro.

<sup>1)</sup> FF 1976 II 1573

<sup>2)</sup> RS 831.10

<sup>2</sup> Sono esonerati dall'obbligo i lavoratori che pagano i contributi all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) per mezzo di marche, come anche i loro datori di lavoro.

## Art. 2

### *Calcolo dei contributi*

<sup>1</sup> I contributi all'assicurazione contro la disoccupazione sono pagati sul salario determinante a tenore della legislazione AVS, tuttavia sino a un massimo di 3 900 franchi mensili per rapporto di lavoro.

<sup>2</sup> Laddove la limitazione mensile del salario soggetto a contribuzione conduca a iniquità manifeste o causi difficoltà d'applicazione, il Consiglio federale può prevedere un'altro disciplinamento.

## Art. 3

### *Aliquota di contribuzione*

<sup>1</sup> Il contributo è pari allo 0,8 per cento del salario determinante secondo l'articolo 2. È a carico per metà del lavoratore e per metà del datore di lavoro.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può, secondo i bisogni, ridurre o aumentare al massimo all'1,2 per cento l'aliquota di contribuzione.

<sup>3</sup> Se il Fondo di compensazione supera un miliardo di franchi, l'aliquota di contribuzione è ridotta all'inizio dell'anno civile successivo.

## Art. 4

### *Riscossione dei contributi*

Il datore di lavoro deduce la quota dei contributi del lavoratore ad ogni pagamento del salario e la versa, con la propria, alla competente cassa di compensazione AVS. Gli articoli 14 a 16 LAVS<sup>1)</sup> si applicano per analogia.

## Art. 5

### *Prescrizioni applicabili dell'AVS*

Salvo deroghe previste dal presente decreto, in materia di contributi sono applicabili per analogia le prescrizioni della legislazione AVS su l'obbligo di dare informazioni e di serbare il segreto, i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la responsabilità per danni, l'Ufficio centrale di compensazione, il computo dei termini, la forza di cosa giudicata e l'esecutorietà.

<sup>1)</sup> RS 831.10

## Capitolo 2: Prestazioni

### Sezione 1: Enti incaricati

#### Art. 6

##### *Casse di disoccupazione riconosciute*

<sup>1</sup> Il diritto alle prestazioni deve essere fatto valere presso una cassa di disoccupazione riconosciuta (detta qui di seguito cassa).

<sup>2</sup> Sono riconosciute le casse che, all'entrata in vigore del presente decreto, avevano ottenuto il riconoscimento giusta la legge federale del 22 giugno 1951<sup>1)</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (LAD) e non l'hanno successivamente perduto per rinuncia o per revoca (art. 8 LAD<sup>1)</sup>). L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (UFIAML) può abbreviare i termini degli articoli 8 capoverso 1 e 9 capoverso 2 LAD<sup>1)</sup>.

<sup>3</sup> Durante la validità dell'ordinamento transitorio non possono essere istituite nuove casse, salva la fusione di quelle esistenti. Il Consiglio federale può emanare un ordinamento particolare per il personale dell'amministrazione e delle aziende federali.

#### Art. 7

##### *Libera scelta della cassa e obbligo di prestazione delle casse*

<sup>1</sup> Gli aventi diritto possono far valere le loro pretese presso la cassa da loro scelta.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può limitare nel tempo la possibilità di cambiare cassa.

<sup>3</sup> Le casse possono disporre che le indennità di disoccupazione saranno pagate soltanto ai lavoratori che abitano nel loro raggio d'attività. Le casse private possono inoltre limitare le loro prestazioni a una cerchia di persone o a un ramo professionale determinati. Altre limitazioni sono inammissibili.

<sup>4</sup> Per gli aventi diritto domiciliati all'estero, invece della dimora fa stato il luogo svizzero di lavoro o la sede svizzera del datore di lavoro.

### Sezione 2: Indennità di disoccupazione

#### Art. 8

##### *Principio*

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è retto per analogia dagli articoli 24 a 36 LAD<sup>2)</sup>, riservate le seguenti modificazioni.

<sup>1)</sup> RS 837.1

<sup>2)</sup> RS 837.1, in parte anche 837.10

## Art. 9

*Condizioni*

<sup>1</sup> Il periodo d'attesa giusta gli articoli 24 capoverso 2 lettera *a* e 25 LAD <sup>1)</sup> decade.

<sup>2</sup> Per adempiere l'articolo 24 capoverso 2 lettera *b* LAD, chi fa valere per la prima volta nell'anno civile il suo diritto all'indennità deve provare di aver esercitato, nei 365 giorni precedenti la domanda, durante almeno 150 giorni di lavoro interi, un'attività salariata sufficientemente controllabile, per la quale, giusta il presente decreto, era tenuto a pagare i contributi. I giorni di lavoro prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono conteggiati se, per questo tempo, l'assicurato ha pagato premi a una cassa.

<sup>3</sup> I rapporti di tirocinio a tenore degli articoli 344 e seguenti del Codice delle obbligazioni <sup>2)</sup> sono equiparati a un'attività soggetta a contribuzione.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina in qual modo è tenuto conto dei giorni in cui l'assicurato non ha potuto esercitare alcuna attività soggetta a contribuzione, per esempio a causa di malattia, infortunio, servizio militare obbligatorio o disoccupazione. Esso può disciplinare le condizioni della durata sufficiente di un'attività soggetta a contribuzione per i lavoratori a tempo parziale e per gli infermi.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può, a determinate condizioni, esonerare dalla prova dell'attività sufficiente soggetta a contribuzione gruppi di persone che, per particolari motivi, non sono in grado di addurla.

## Art. 10

*Frontalieri*

I frontalieri che abitano all'estero hanno diritto alle prestazioni soltanto finché occupati presso un datore di lavoro soggetto a contribuzione in virtù del presente decreto.

## Art. 11

*Beneficiari di una rendita di vecchiaia*

In deroga all'articolo 32 capoverso 2 LAD <sup>1)</sup> i beneficiari di una rendita di vecchiaia AVS non hanno diritto all'indennità di disoccupazione.

<sup>1)</sup> RS 837.1

<sup>2)</sup> RS 220

## Art. 12

*Base di calcolo*

<sup>1</sup> È considerato guadagno assicurato giusta l'articolo 30 capoverso 1 LAD <sup>1)</sup> l'ultimo salario normale ricevuto, in quanto soggetto a contribuzione secondo il presente decreto.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina le basi di calcolo per le persone che hanno diritto alle indennità in virtù dell'articolo 9 capoverso 5 del presente decreto.

## Art. 13

*Riduzione dei giorni di sospensione del diritto all'indennità*

Se, in applicazione dell'articolo 29 LAD <sup>1)</sup>, l'assicurato è sospeso nel suo diritto all'indennità, il numero massimo di indennità giornaliera cui egli ha diritto giusta l'articolo 32 capoverso 1 LAD <sup>2)</sup> è ridotto del numero dei giorni in cui il suo diritto è stato sospeso.

## Art. 14

*Aumento del numero massimo di indennità giornaliera*

Il Consiglio federale può aumentare il numero massimo di indennità giornaliera giusta l'articolo 32 capoverso 3 LAD <sup>2)</sup> anche per lavoratori anziani o infermi.

## Art. 15

*Estinzione del diritto*

In deroga all'articolo 33 capoverso 2 secondo periodo LAD <sup>1)</sup>, il diritto perento all'indennità di disoccupazione non può essere compensato con contributi.

**Capitolo 3: Organizzazione**

## Art. 16

*Attuazione*

L'assicurazione contro la disoccupazione è attuata sotto la vigilanza della Confederazione e in collaborazione con i Cantoni e i partner sociali da:

- a. i datori di lavoro e i lavoratori;
- b. le casse di compensazione AVS dei Cantoni e delle associazioni, come anche la cassa di compensazione per il personale federale;
- c. l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS;

<sup>1)</sup> RS 837.1

<sup>2)</sup> Tenore del 20 giugno 1975, RS 837.10

- d. l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, insieme con il Fondo di compensazione;
- e. le casse di disoccupazione pubbliche, private paritetiche e private sindacali riconosciute;
- f. la commissione di vigilanza sul Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- g. i Cantoni e gli uffici competenti da loro designati;
- h. la commissione consultiva dell'assicurazione contro la disoccupazione.

#### Art. 17

##### *Obbligo di dare informazioni e di mantenere il segreto*

<sup>1</sup> Le persone incaricate dell'attuazione devono dare tutte le informazioni necessarie alle autorità e agli organi competenti per l'esecuzione, la vigilanza e il controllo.

<sup>2</sup> Le persone incaricate dell'attuazione, dell'esecuzione, della vigilanza e del controllo devono mantenere il segreto verso i terzi sulle constatazioni fatte. Se non vi osta alcun interesse privato degno di protezione, il Consiglio federale può prevedere deroghe.

#### Art. 18

##### *Datori di lavoro*

I datori di lavoro sono incaricati dei compiti menzionati nell'articolo 4 per la riscossione dei contributi.

#### Art. 19

##### *Casse di compensazione AVS*

Le casse di compensazione AVS riscuotono i contributi dai datori di lavoro e li trasmettono all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS.

#### Art. 20

##### *Ufficio centrale di compensazione dell'AVS*

<sup>1</sup> L'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS:

- a. vigila sui conteggi delle casse di compensazione AVS;
- b. trasmette i contributi riscossi al Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- c. presenta annualmente i conti all'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS e l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

#### Art. 21

##### *Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione*

<sup>1</sup> L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione:

- a. registra i contributi riscossi presso il Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione;
- b. tiene la contabilità del Fondo di compensazione;
- c. controlla periodicamente la gestione delle casse di disoccupazione;
- d. procede alla revisione dei pagamenti delle casse di disoccupazione o affida tutta o parte della revisione ai Cantoni o a un altro ufficio;
- e. emana decisioni di revisione e dà istruzioni alle casse di disoccupazione;
- f. assegna alle casse di disoccupazione i mezzi di cui abbisognano prelevandoli dal Fondo di compensazione giusta le prescrizioni del presente decreto e dell'ordinanza;
- g. prende provvedimenti per impedire indennizzi indebiti.

<sup>2</sup> L'UFIAML è l'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

#### Art. 22

##### *Casse di disoccupazione riconosciute*

<sup>1</sup> Le casse di disoccupazione riconosciute:

- a. appurano il diritto alle prestazioni;
- b. versano le prestazioni agli assicurati;
- c. amministrano il capitale d'esercizio secondo le disposizioni del Consiglio federale;
- d. presentano periodicamente i conti e il rapporto di gestione all'Ufficio di compensazione.

<sup>2</sup> Le casse sono gestite dai loro attuali titolari.

<sup>3</sup> I titolari rispondono di fronte all'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione dei danni dovuti al difettoso adempimento delle loro incombenze. L'Ufficio di compensazione fa valere i danni verso il titolare con una decisione impugnabile. Per le decisioni di revisione è applicabile l'articolo 56 capoverso 1 LAD<sup>1)</sup>. In caso di colpa lieve, l'Ufficio di compensazione può rinunciare a far valere il danno.

<sup>1)</sup> RS 837.1

## Art. 23

*Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione*

<sup>1</sup> Al Fondo di compensazione sono accreditati i contributi riscossi e addebitate le prestazioni assicurative.

<sup>2</sup> Il Fondo di compensazione è autonomo; esso riprende i mezzi finanziari e assume gli impegni del Fondo di compensazione delle casse previsto dalla LAD <sup>1)</sup>.

<sup>3</sup> Il patrimonio del Fondo di compensazione è amministrato dalla Confederazione e adeguatamente remunerato. In quanto non serve alla copertura dei bisogni correnti, è impiegato dall'Amministrazione federale delle finanze secondo le direttive della commissione di vigilanza. L'esenzione dall'imposta secondo l'articolo 12 capoverso 1 LAD <sup>1)</sup> vale anche per il Fondo di compensazione.

## Art. 24

*Commissione di vigilanza*

<sup>1</sup> La commissione di vigilanza sul Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione emana le direttive per l'impiego del patrimonio del Fondo.

<sup>2</sup> Essa presta consulenza al Consiglio federale ove trattasi di modificare l'aliquota di contribuzione.

<sup>3</sup> Essa vigila sulle spese amministrative delle casse di disoccupazione (art. 30 cpv. 5 del presente decreto).

<sup>4</sup> La commissione si compone di 15 membri, di cui 5 rappresentanti dei datori di lavoro, 5 rappresentanti dei lavoratori e 5 rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>5</sup> L'autorità di nomina è il Consiglio federale, il quale designa anche il presidente.

## Art. 25

*Cantoni*

<sup>1</sup> I Cantoni eseguono i provvedimenti affidati loro dal presente decreto o dal Consiglio federale. In particolare, essi provvedono affinché tutti gli assicurati domiciliati nel loro territorio abbiano a disposizione una cassa pubblica per riscuotere le prestazioni.

<sup>2</sup> Per gli aventi diritto domiciliati all'estero, invece della dimora fa stato il luogo svizzero di lavoro o la sede svizzera del datore di lavoro.

<sup>1)</sup> RS 837.1



<sup>3</sup> In deroga all'articolo 63 capoverso 2 lettera *d* LAD<sup>1)</sup>, i Cantoni possono designare, invece di tre, altri cinque giorni festivi in cui sussiste il diritto all'indennità di disoccupazione.

#### Art. 26

##### *Vigilanza della Confederazione*

<sup>1</sup> La Confederazione vigila sull'esecuzione del presente decreto e provvede in particolare alla sua applicazione uniforme. Essa dà istruzioni agli organi esecutivi.

<sup>2</sup> Sono autorità di vigilanza l'UFIAML e, in materia di contributi, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

#### Art. 27

##### *Commissione consultiva*

Il Dipartimento federale dell'economia pubblica istituisce una commissione consultiva incaricata di prestare consulenza all'UFIAML nelle questioni di principio concernenti l'esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione. Nella commissione sono segnatamente rappresentati i Cantoni, come anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

### **Capitolo 4: Finanziamento**

#### Art. 28

##### *Provenienza dei mezzi*

<sup>1</sup> L'assicurazione contro la disoccupazione è finanziata con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché con gli interessi del Fondo di compensazione.

<sup>2</sup> Se i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, ancorché calcolati secondo l'aliquota massima giusta l'articolo 3 capoverso 2, e le riserve del Fondo di compensazione non bastano, Confederazione e Cantoni concedono mutui a basso interesse. Il Consiglio federale verifica annualmente la situazione finanziaria dell'assicurazione.

<sup>3</sup> I mutui sono versati in parti uguali dalla Confederazione e dai Cantoni. La quota dei Cantoni è proporzionale all'ammontare dei pagamenti nei territori rispettivi. Le casse devono, a richiesta, presentare all'Ufficio di compensazione una valutazione delle indennità, ripartita secondo i Cantoni.

<sup>4</sup> In caso di rarefazione delle liquidità nel periodo d'avviamento dell'ordinamento transitorio, la Confederazione può concedere all'assicurazione contro la disoccupazione mutui prelevati sul conto capitale. Questi devono essere rimborsati prima della fine dell'ordinamento transitorio.

<sup>1)</sup> RS 837.1

## Art. 29

*Assegnazione dei mezzi*

<sup>1</sup> L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione provvede, mediante trasferimenti e ripetizioni del Fondo di compensazione, affinché ogni cassa abbia a disposizione, dopo la presentazione dei conti annuali, un capitale d'esercizio adeguato ai suoi oneri e di proprietà del Fondo di compensazione. Il capitale d'esercizio secondo l'articolo 32 capoverso 1 del presente decreto non può essere oggetto di ripetizione.

<sup>2</sup> In caso di bisogno, le casse possono chiedere anticipazioni all'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione già prima della presentazione dei conti annuali.

<sup>3</sup> L'Ufficio di compensazione decide definitivamente circa l'assegnazione dei mezzi alle casse.

## Art. 30

*Spese amministrative*

<sup>1</sup> Le spese delle casse di compensazione AVS per la riscossione dei contributi sono rimborsate adeguatamente dal Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

<sup>2</sup> Le spese amministrative dell'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS sono coperte dal Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, in quanto causate da questa assicurazione.

<sup>3</sup> Le spese amministrative dell'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione sono coperte con le risorse generali della Confederazione. Qualora l'Ufficio di compensazione deleghi compiti a terzi, le spese sono a carico del Fondo di compensazione.

<sup>4</sup> Le spese della commissione di vigilanza sono a carico del Fondo di compensazione.

<sup>5</sup> Ai titolari delle casse di disoccupazione il Fondo di compensazione rimborsa le spese approvate dall'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, tenendo conto delle spese fisse di preparazione e del numero delle domande di pagamento trattate.

## Art. 31

*Accertamento del patrimonio delle casse*

<sup>1</sup> L'UFIAML accerta, sulla scorta dei conti presentati, lo stato patrimoniale di ogni cassa il giorno precedente l'entrata in vigore dell'ordinamento transitorio. Esso tiene conto dei sussidi federali e cantonali, come anche delle prestazioni del Fondo di compensazione delle casse cui le casse hanno diritto per l'ultimo esercizio.

<sup>2</sup> Dal capitale sociale delle casse pubbliche sono dedotti e rimborsati al Fondo di compensazione i contributi concessi dal Fondo di compensazione delle casse giusta l'articolo 46a capoverso 2 LAD <sup>1)</sup>.

<sup>3</sup> La cassa che cessa l'attività al momento dell'entrata in vigore dell'ordinamento transitorio o durante la sua validità deve restituire al Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione i contributi ricevuti secondo l'articolo 46a capoverso 1 LAD <sup>1)</sup>. L'Ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione può, in casi particolari, rinunciare interamente o parzialmente alla ripetizione.

### Art. 32

#### *Ripartizione dei patrimoni delle casse*

<sup>1</sup> Un terzo del capitale sociale, dedotti i rimborsi al Fondo di compensazione (art. 31), diviene proprietà del Fondo di compensazione ma rimane alla cassa, a titolo d'anticipazione, come capitale d'esercizio, fintanto che essa prosegue l'attività.

<sup>2</sup> Dopo la ripartizione, i rimanenti due terzi del capitale sociale, come anche il Fondo di compensazione delle quote, sono devoluti a una fondazione di diritto privato o a un fondo di diritto pubblico a scopo sociale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

<sup>3</sup> La ripartizione avviene con riserva delle decisioni di revisione per il periodo precedente l'entrata in vigore dell'ordinamento transitorio.

## **Capitolo 5: Esecuzione e giurisdizione amministrativa**

### Art. 33

<sup>1</sup> In materia di contributi si applica, per l'esecuzione e il contenzioso, la legislazione AVS.

<sup>2</sup> In tutti gli altri campi si applica per analogia il capo sesto della LAD <sup>2)</sup>.

## **Capitolo 6: Disposizioni penali e procedura penale**

### Art. 34

<sup>1</sup> In materia di contributi, si applicano le disposizioni penali e le prescrizioni sulla procedura penale della legislazione AVS.

<sup>2</sup> In tutti gli altri campi si applica il capo settimo della LAD <sup>2)</sup>. È punibile a tenore dell'articolo 58 LAD <sup>2)</sup> anche l'ottenimento indebito di pagamenti dal Fondo di compensazione.

<sup>1)</sup> Tenore del 20 giugno 1975, RS 837.10

<sup>2)</sup> RS 837.1

## Capitolo 7: Disposizioni finali e transitorie

### Art. 35

#### *Prescrizioni di esecuzione*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.

<sup>2</sup> I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni procedurali e provvedono per un'efficace collaborazione degli uffici competenti dell'assicurazione contro la disoccupazione e del servizio di collocamento.

### Art. 36

#### *Modificazione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento*

La legge federale dell'11 aprile 1889<sup>1)</sup> sull'esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

#### *Art. 219 cpv. 4 seconda classe lett. h*

<sup>4</sup> I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:

...

*h.* I crediti per quote dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

### Art. 37

#### *Proroga del decreto federale del 20 giugno 1975<sup>2)</sup>*

Durante la validità del presente decreto rimane in vigore anche il decreto federale del 20 giugno 1975 che istituisce nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni di impiego e dei redditi.

### Art. 38

#### *Inapplicabilità di disposizioni vigenti*

<sup>1</sup> Durante la validità del presente decreto sono inapplicabili le disposizioni contrarie della LAD e del decreto federale del 20 giugno 1975<sup>2)</sup> che istituisce nel campo dell'assicurazione contro la disoccupazione e del mercato del lavoro provvedimenti atti a combattere le diminuzioni di impiego e dei redditi. Si tratta segnatamente delle seguenti disposizioni:

<sup>1)</sup> RS 281.1

<sup>2)</sup> RS 837.10

- a. nella LAD <sup>1)</sup>:
- capo primo (art. 1 a 5);
  - articoli 6, 7, 10 e 11 del capo secondo;
  - articoli 13 a 22 del capo terzo;
  - capo quinto (art. 37 a 46a);
  - articolo 63 capoverso 2 lettere a e b del capo ottavo;
- b. nel decreto federale del 20 giugno 1975 <sup>2)</sup>:
- il numero II.

<sup>2</sup> I Cantoni adeguano la legislazione cantonale al presente decreto e stabiliscono prima dell'entrata in vigore del medesimo quali disposizioni cantonali sono abrogate; queste modificazioni possono essere emanate dai governi cantonali e devono essere approvate dal Consiglio federale.

<sup>3</sup> Le casse adeguano le loro prescrizioni al nuovo diritto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le modificazioni devono essere approvate dall'UFIAML.

<sup>4</sup> Le disposizioni abrogate si applicano ancora ai fatti intervenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. In particolare, i diritti delle casse ai sussidi federali e cantonali, come anche alle prestazioni del Fondo federale di compensazione delle casse per il periodo precedente l'entrata in vigore del presente decreto, sono retti dalle prescrizioni del capo quinto della LAD <sup>3)</sup>. Per il completamento del capitale sociale fino al minimo legale, per mezzo del Fondo di compensazione delle casse (art. 46a cpv. 1 LAD <sup>4)</sup>), non è più tuttavia tenuto conto delle affiliazioni intervenute dopo il 30 giugno 1976.

## Art. 39

### *Referendum, entrata in vigore e durata di validità*

<sup>1</sup> Il presente decreto è di obbligatorietà generale; esso sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Il presente decreto vige sino all'entrata in vigore di una legge federale sul riordinamento dell'assicurazione contro la disoccupazione, ma al massimo per cinque anni dopo l'entrata in vigore.

<sup>1)</sup> RS 837.1; RU 1951 1197

<sup>2)</sup> RS 837.10; RU 1975 1078

<sup>3)</sup> RS 837.1

<sup>4)</sup> Tenore del 20 giugno 1975, RS 837.10

Così decretato dal Consiglio degli Stati

Berna, 8 ottobre 1976

Il presidente, **Wenk**  
Il segretario, **Sauvant**

Così decretato dal Consiglio nazionale

Berna, 8 ottobre 1976

Il presidente, **Etter**  
Il segretario, **Hufschmid**

Data di pubblicazione: 18 ottobre 1976 <sup>1)</sup>

Termine di referendum: 17 gennaio 1977

<sup>1)</sup> FF 1976 III 655

## **Decreto federale sull'istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (Ordinamento transitorio) (Dell'8 ottobre 1976)**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1976
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	18.10.1976
Date	
Data	
Seite	655-668
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 020

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.